



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Ambiente e sicurezza nella chimica delle formulazioni: 10 cose da non dimenticare

Alessandra Pellegrini
Responsabile
Area Ambiente e Sicurezza Impianti
Federchimica


Formulation Day – 26 marzo 2013

1

Valutare tutti i rischi



Valutazione dei Rischi



1. Valutare tutti i Rischi (inclusi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, stress lavoro correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, connessi a differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi);
2. Aggiornare la VdR (in occasione di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro, in relazione all'evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o dei risultati della sorveglianza sanitaria) e rielaborare il DVR entro **30 giorni**;
3. Per le Imprese fino a 10 lavoratori: possibilità di autocertificare l'avvenuta VdR fino al 31 maggio 2013. Possibilità di utilizzare le procedure standardizzate.

Valutazione dei Rischi

+

DUVRI

+

**Ambienti confinati o
Sospetti di inquinamento**

**VERIFICARE
LA
QUALIFICA
DEI
FORNITORI!**

2

Formazione



Tanta formazione... tanti provvedimenti

1. Formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti:
Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011
(in vigore dal 26.01.2012 – vedi tabella)

Accordo Formazione Lavoratori



	Durata formazione	Riconoscimento della formazione pregressa (punto 11)	Tempistiche per effettuare la formazione secondo contenuti e modalità dell'accordo	Durata dell'aggiornamento e periodicità	Tempistiche per effettuare l'aggiornamento
Formazione dei lavoratori (punto 4)	Generale: 4 ore + Specifica: 4 ore (basso rischio) 8 ore (medio rischio) 12 ore (alto rischio)	Il datore di lavoro non ha ulteriori obblighi se comprova di aver erogato formazione secondo la legge e i contratti.	Nessuna, salvi gli obblighi ex art. 37, c. 4) e aggiornamento	a) 6 ore b) quinquennale	a) con formazione pregressa erogata da più di 5 anni: entro 12 mesi dall'accordo b) con formazione pregressa erogata da meno di 5 anni: quinquennale
Formazione particolare dei preposti (punto 5)	8 ore (aggiuntive rispetto a quella dei lavoratori)	Nessuna (il punto 11, lett a) richiama solo il punto 4)	Entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11.07.2013)	a) 6 ore b) quinquennale	a) con formazione pregressa erogata da più di 5 anni: entro 12 mesi dall'accordo b) con formazione pregressa erogata da meno di 5 anni: quinquennale
Formazione dei dirigenti (punto 6)	16 ore (sostitutive di quelle dei lavoratori) da erogarsi nell'arco massimo di 12 mesi	Il datore di lavoro non ha ulteriori obblighi se comprova di aver erogato formazione secondo i contenuti del DM 16.1.1997 o secondo modulo A per RSPP	In assenza di esonero, entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11.07.2013)	a) 6 ore b) quinquennale	Periodico (senza ulteriori indicazioni nell'accordo) (art. 37, c. 7)
Formazione neoassunti (punto 10)			Prima dell'adibizione all'attività e comunque entro 60 gg dall'assunzione		

Tanta formazione... tanti provvedimenti

2. Formazione per le Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione:
Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012
(in vigore dal 12 marzo 2013)

I Lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono già incaricati all'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore stessa.



Tanta formazione... tanti provvedimenti


3. Formazione dei Formatori:
Decreto interministeriale 6 marzo 2013
(in vigore dal 18 marzo 2014)

 4. Formazione RLS(SA):
art. 37, co. 11, del D.Lgs. 81/2008
(formazione: 32 ore; aggiornamento 4 ore/anno da 15 a 50 lavoratori, 8 ore/anno > 50 lavoratori)
- + CCNL
(formazione: 40 ore; aggiornamento: 8 ore/anno)

MEMO: ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/2008 il nominativo dell'RLS(SA) va comunicato per via telematica all'INAIL
(sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €)

3

Le nomine: RSPP e MC



RSPP

1. La nomina dell'RSPP è un compito indelegabile del DL
2. Nelle Imprese oltre 200 lavoratori o a rischio di incidente rilevante («Seveso») l'RSPP deve essere interno;
3. Nelle Imprese fino a 15 lavoratori il DL può svolgere il compito di RSPP;
4. L'RSPP deve possedere determinati requisiti (cfr. Accordo Stato – Regioni 26 gennaio 2006): i requisiti vanno mantenuti tramite l'**aggiornamento!**
(x la Chimica: **60 ore in 5 anni**)



MC

1. La nomina del MC è un compito delegabile del DL;
2. Il MC deve possedere appositi titoli e requisiti: i requisiti vanno mantenuti tramite l'**aggiornamento (crediti ECM)**!
3. Il MC ha il compito fondamentale di redigere la **Cartella sanitaria e di rischio**. Alla cessazione del rapporto di lavoro:
 - copia della cartella deve essere consegnata al Lavoratore;
 - il DL deve conservare l'originale per **10 anni**;
 - in caso di esposizione ad agenti cancerogeni: il DL invia la cartella sanitaria all'ISPESL (oggi INAIL), che la conserva per 40 anni.



4

**«Trasferire» le informazioni
derivanti dalla Sicurezza
Prodotti alla Salute e Sicurezza
sul Lavoro**



Sicurezza Prodotti vs SSSL

1. **Definizione e individuazione delle figure coinvolte** (es. Datore di Lavoro – Utilizzatore a Valle, Responsabile dell'immissione sul mercato – Fornitore).
2. **Terminologia** (es. Preparati – Miscele).
3. **Nuove SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose.**
4. **Nuovo sistema di etichettatura** (es. le indicazioni di pericolo - H, i consigli di prudenza – P e i pittogrammi introdotti da Regolamento CLP non sono sempre riconducibili alle frasi R, S e ai simboli di pericolo).
5. **Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto** secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015).
6. **Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico** da agenti chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni negli ambienti di lavoro nei casi in cui le proprietà pericolose e cancerogene/mutagene siano state modificate.
7. **Necessità di aggiornare formazione e informazioni ai lavoratori**
8. **Classificazione di agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e/o mutageni a i fini della sorveglianza sanitaria**
9. **Aggiornamento della segnaletica di sicurezza**



Pericolo
generico
(TU Sicurezza -
All. XXV)



Pericoli per
la salute
(CLP)

5

Responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti



Responsabilità del produttore di rifiuti

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il **Produttore** rimane **responsabile della corretta gestione del rifiuto**, sino al momento in cui riceve dal Destinatario la conferma di accettazione del carico a questi inviato (“quarta copia” del formulario / Certificato di avvenuto smaltimento).

Rifiuti: la gestione all'interno del sito

Fondamentale:

- ✓ attribuzione del corretto Codice CER;
- ✓ organizzazione e controllo delle aree di deposito dei rifiuti (rispetto delle condizioni del deposito temporaneo o richiesta di autorizzazione per il deposito);
- ✓ tenuta dei registri (da compilare entro 10 gg dalla produzione del rifiuto o dalla consegna al trasportatore);
- ✓ compilazione formulari e integrazione nei registri C/S.

E quando il rifiuto esce dal sito...

Oltre ad occuparsi del rispetto della disciplina dei rifiuti all'interno del proprio sito, l'impresa produttrice di rifiuti dovrà:

- ✓ **Verificare** che i trasportatori e gli eventuali intermediari siano iscritti all'Albo Gestori Ambientali nelle relative categorie;
- ✓ **Verificare** i contenuti dell'autorizzazione al recupero o smaltimento dell'impianto di destinazione;
- ✓ **Non lasciare a Terzi** (es.: trasportatore) il compito di compilare il formulario di identificazione dei rifiuti (o, almeno, controllare!)

6

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera




Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Tipologia autorizzazione	Riferimento normativo	Durata
Autorizzazione ordinaria	Art. 269 D.Lgs. 152/2006	15 anni
Adesione all'autorizzazione generale	Art. 272, comma 2	10 anni
Nessuna autorizzazione (ma rispetto determinati limiti di emissione ed eventuale comunicazione di messa in esercizio dell'impianto se richiesta dall'Autorità Competente)	Art. 272, comma 1	---

7

Autorizzazione Scarichi idrici




Autorizzazione scarichi idrici

- ✓ Il Codice ambientale stabilisce l'obbligo di preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi di acque reflue, che sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla Parte terza dello stesso DLgs 152/2006.
- ✓ L'autorizzazione è valida per **quattro anni** e un anno prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo
- ✓ Semplificazioni per PMI ex DPR 227/2011:
 - assimilazione di determinati scarichi industriali a scarichi di acque domestiche;
 - semplificata la procedura per il rinnovo dell'autorizzazione.

8

Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione Unica Ambientale



AIA e AUA

- ✓ Sono due atti amministrativi che racchiudono al proprio interno l'autorizzazione congiunta di più tipologie di emissioni nell'ambiente: in aria, in acqua, sul suolo,...
- ✓ Le categorie di attività industriali sottoposte ad **AIA** sono individuate dall'Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006; tra queste: impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici e inorganici di base.
- ✓ L'**AUA** è un nuovo provvedimento (DPR da pubblicare in G.U.) di cui le PMI non soggette ad AIA possono avvalersi; può sostituire fino a 7 diverse autorizzazioni ambientali che prima l'impresa doveva chiedere separatamente; richiesta da fare al SUAP.

9

Normativa rischi di incidente rilevante (Seveso)



Normativa «Seveso»

- ✓ Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'Allegato I (*NdR: campo di applicazione*) o per **effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose** rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 deve espletare i prescritti adempimenti **entro un anno** dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni
- ✓ **Attenzione alle soglie!**



Sostanze molto tossiche: 5 t

Sostanze estremamente infiammabili: 10 t

10

Responsabilità e sanzioni definite dal D.Lgs. 231/01



D.Lgs. 231/01

- ✓ Definisce una responsabilità di natura penale per enti, società, associazioni;
- ✓ Si applica in caso di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- ✓ Ad oggi rientrano fra i «reati presupposto» del Decreto:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed
 - alcuni reati ambientali: scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose oltre i limiti di concentrazione consentiti; superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa; per i rifiuti: attività di gestione non autorizzata, miscelazione non autorizzata di rifiuti con diverse caratteristiche di pericolo/di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ...

Le sanzioni

- ✓ Pecuniarie
- ✓ Interdittive
- ✓ Confisca
- ✓ Pubblicazione della sentenza in caso di sanzioni interdittive



Modelli organizzativi

L'ente non risponde del reato se prova che (art. 6):

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- ✓ il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV)
- ✓ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV